

ALLEGATO A Operazioni

Operazioni soggette a notifica:

Ai sensi dell'art. 19, paragrafo 7, del MAR e dell'art. 10 del Regolamento 2016/522 le operazioni soggette a notifica includono:

- a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari ⁽¹⁾;
- b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un soggetto rilevante o di una persona strettamente associata, anche quando è esercitata la discrezionalità ⁽²⁾;
- c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: i) il contraente dell'assicurazione è un soggetto rilevante o una persona strettamente associata; ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita;
- d) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- e) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso ai soggetti rilevanti di TERNA o a dipendenti TERNA in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- f) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- g) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- h) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario di TERNA;
- i) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti (comprese le opzioni *put* e le opzioni *call*) e di *warrant*;
- l) la sottoscrizione di un aumento di capitale o di un'emissione obbligazionaria di TERNA;

¹ Non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

² Le transazioni eseguite su azioni o obbligazioni di TERNA o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.

- m) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un'obbligazione di TERNA, compresi i *credit default swap*;
- m) le operazioni sottoposte a condizione, subordinatamente al verificarsi della/e condizione/i e all'effettiva esecuzione delle operazioni stesse;
- n) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compresa la conversione di obbligazioni convertibili in azioni;
- o) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- p) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati;
- q) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi ("FIA") di cui all'articolo 1 della Direttiva 2011/61/UE;
- r) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito il soggetto rilevante o una persona strettamente associata;
- s) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un soggetto rilevante o di una persona strettamente associata;
- t) l'assunzione o la concessione in prestito di azioni o obbligazioni di TERNA o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a esse collegati.

Operazioni esenti

Ai sensi del paragrafo 1-*bis* dell'art. 19 del MAR ⁽³⁾, non devono essere comunicate le transazioni relative a strumenti finanziari collegati alle azioni o alle obbligazioni emesse da TERNA se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o alle obbligazioni di TERNA non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
- b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o alle obbligazioni di TERNA non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o
- c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e il soggetto rilevante o la persona strettamente associata non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o alle obbligazioni di TERNA, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o le obbligazioni di TERNA superino le soglie di cui alla lettera a) o b).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, il soggetto rilevante o la persona strettamente associata compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

³ Introdotta dall'art. 56 del Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016.